Allegato "A" al N. 2314/1937

E.B.A.T.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO

INDICE:.....

Art.-1 DECORRENZA.....

1.1. Inizio data entrata in vigore

Art. -2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....

2.1. Scopi e fini già di F.A.I.L.A. e del comitato paritetico.....

2.2. Attuazione della bilateralità.....

2.3. Attrazione nell'alveo della bilateralità, il ruolo e la funzione degli R.L.S.T.....

ART. -3 REQUISISTI E OBBLIGATORIETA'.....

3.1. Obbligo delle aziende che esercitano attività agricola All'osservanza delle norme contrattuali di categoria e conseguente obbligo di adesione a E.B.A.T.A.

ART 4 VINCOLO DI OBBLIGATORIETA' E CONOSCENZA.....

4.1. Vincolo e obbligatorietà all'osservanza e alla adesione a E.B.A.T.A

ART 5 MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTI.....

5.1. Riscossione dei contributi.....

5.2. Entità dei contributi e metodo di riscossione.....

5.3. R.L.S.T. Onere contributivo.....

ART.6 AMMINISTARZIONE DELLE RISORSE E COMITATO DI GESTIONE

6.1. Comitato di gestione e amministrazione.....

6.2. Poteri del Presidente di E.B.A.T.A.

6.3 Compenso agli amministratori.....

6.4. Motivo e fine dei gettoni di presenza.....

6.5. importo del gettone di presenza.....

6.6. registro delle presenze.....

6.7. consegna modello C.u.d.....

6.8. Compenso ai componenti del collegio sindacale.....

ART. 7 MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.....

7.1. Mancata contribuzione.....

7.2. Aziende inadempienti - Conseguenti azioni.....

ART. 8 PRESTAZIONI MUTUALISTICHE INTEGRATIVE.....

8.1. Malattia e infortunio.....

8.2 Condizioni per accedere alle indennità integrative.....

8.3. Gestione e imputazione delle risorse della mutualizzazione integrativa straordinaria e della sicurezza.....

8.4 Ripartizione delle risorse.....

8.5. Sicurezza - risorse e destinazione delle stesse.....

ART.9 PRESTAZIONI STRAORDINARIE.....
9.1. Prestazioni straordinarie.....

ART. 10 CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....
10.1. Verifiche controlli e documentazione necessarie.....
10.2. Tempo limite per l'erogazione indennità.....

ART. 11 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI.....
11.1. Obbligo di osservanza e applicazione del C.C.N.L. E C.P.L. e versamento contributivo.....

ART. 12 DESIGNAZIONE E GESTIONE DEGLI RLST.....
12.1. Funzione degli R.L.S.T.....
12.2. Scopo degli R.L.S.T.....
12.3. Scelta e designazione degli R.L.S.T.....
12.4. Numero degli R.L.S.T.....
12.5. Risorse per il servizio degli R.L.S.T.
12.6. Programmazione delle visite degli R.L.S.T.....
12.7. Verifica, controlli e svolgimento delle funzioni degli R.L.S.T.....
12.8. Resoconto delle visite degli R.L.S.T.....
12.9. Divergenza tra azienda e R.L..T. durante la visita.....
12.10 Modulistica uso e consegna.....
12.11 Revoca degli R.L.S.T.....
12.12 Comportamento degli R.L.S.T. durante la funzione.....
12.13 Formazione degli R.L.S.T.....
12.14 Condizioni per definire il numero degli R.L.S.T.....
12.15 Organizzazione delle visite degli R.L.S.T.....
12.16 Documentazione da richiedere alle aziende durante le visite degli R.L.S.T.....
12.17 Riservatezza e segreto degli R.L.S.T.....
12.18 Decisioni delle visite e abbinamento degli R.L.S.T.....
12.19 Casi di mancato accesso - Comportamenti conseguenti.....
12.20 Durata e revoca degli R.L.S.T.....
12.21.Obbligo di copertura assicurativa degli RLST.....
12.22 polizza tipo.....

ART. 13 RECLAMI.....
13.1. Tempi e modulistica di reclami.....

ART. 14 DECADENZA DEL DIRITTO AL SERVIZIO E ALLE PRESTAZIONI.....
14.1. Casi di decadenza dal servizio mutualistico Integrativo, straordinario e degli R.L.S.T.....

ART. 15 VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.....
15.1. Casi di cessazione dell'attività aziendale. Comportamenti da adottare.....

ART. 16 PRIVACY E TUTELA DATI PERSONALI.....
16.1 Tutela e garanzia del trattamento dei dati.....

ART. 17 INCOMPLETEZZA DEL REGOLAMENTO.....
17.1 Poteri del comitato di gestione

ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....
18.1 Cessazione denominazione F.A.I.L.A E comitato paritetico, e contestuale adozione della denominazione E.B.A.T.A.

ART. 19 INFORMAZIONI E PUBBLICITA'
19.1. pubblicità del nuovo ente E.B.A.T.A. . ad ogni livello.....



REGOLAMENTO

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI

E.B.A.T.A.

Articolo 1

DECORRENZA

1.1. Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione

Articolo 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2.1 Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni già previste ed erogate in precedenza dall'associazione mutualistica "Fondo Assistenza Integrativa Lavoratori Agricoli - F.A.I.L.A." e quelle che dal "Comitato provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" ora gestite dall'ENTE BILATERALE AGRICOLO DELLA PROVINCIA DI ASTI denominato E.B.A.T.A. in applicazione dei Contratti Nazionale e Integrativo Provinciale di lavoro, sottoscritti.

2.2 Con riferimento al verbale di accordo del 15/06/2012 sottoscritto dalle confederazioni nazionali di categoria agricole e dai sindacati dei lavoratori agricoli, il cui contenuto è stato recepito dal CPL di ASTI sottoscritto dalle parti in data 16/12/2016, si è deciso di definire e attuare il ruolo della bilateralità attraverso l'istituzione dell'ente bilaterale agricolo territoriale di Asti denominato "ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI - E.B.A.T.A.".

2.3. Restando sempre dentro l'alveo della bilateralità definisce il ruolo degli R.L.S.T. (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale) figure essenziali per il settore agricolo e florovivaistico della provincia di Asti.

Articolo 3

REQUISITI E OBBLIGATORIETA'

3.1 Le aziende agricole, organizzate sia in forma individuale sia in forma collettiva, societaria e sia infine sotto qualsiasi altra forma, che assumono manodopera e che esplicitamente o anche implicitamente applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" e quindi quello provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio della provincia di Asti, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dai medesimi Contratti Provinciale e Nazionale con la conseguente obbligatorietà al vincolo della norma statutaria dell' E.B.A.T.A.

Articolo 4

VINCOLO DI OBBLIGATORIETA' E CONOSCENZA

4.1 Il vincolo di obbligatorietà di partecipazione a E.B.A.T.A. presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto e

del Regolamento e successive modifiche; con la partecipazione, le aziende si impegnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi e gli oneri derivanti dai Contratti di lavoro provinciale e nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, oltre agli accordi e dagli atti normativi adottati tra le parti.

Articolo 5

MODALITA' E VERSAMENTO CONTRIBUTI

5.1. L'obbligo contrattuale previsto dall'accordo sottoscritto tra le Associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori dell'agricoltura in Provincia di Asti viene assolto mediante il versamento dei contributi annuali, attraverso la richiesta diretta alle aziende a mezzo di bollettini di c/c postale e/o altri sistemi di riscossione che eventualmente l'E.B.A.T.A in seguito deciderà di adottare.

5.2. L'entità dei contributi attualmente in vigore, dati dal CIPL (come da allegato 1), i cui importi, a carico del datore di lavoro vengono chiesti direttamente alle aziende e quelli a carico del lavoratore vengono trattenuti in coincidenza di ogni periodo di paga in rapporto alle giornate prestate sia dagli operai a tempo determinato (O.T.D.) sia dagli operai a tempo indeterminato(O.T.I.).

5.3. In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, l'E.B.A.T.A. chiede alle aziende prive del proprio RLS di contribuire, per l'espletamento di tutte le attività previste dalla norma statutaria e dal presente regolamento ed in particolare dei Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST), con un versamento contributivo totalmente a carico delle Aziende agricole che assumono manodopera, determinato dal CIPL (come da allegato 2).

Articolo 6

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE E COMITATO DI GESTIONE

6.1 Le risorse derivanti dalla contribuzione sono depositate negli appositi e distinti conti correnti, nel rispetto delle norme statutarie del Contratto Provinciale di Lavoro (CIPL); la gestione amministrativa delle stesse spetta al Comitato di Gestione dell'E.B.A.T.A.

6.2 I prelievi, le erogazioni, i pagamenti per qualsiasi titolo o causale devono essere effettuati con approvazione del Comitato di Gestione, nel rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento con firma del presidente e del vicepresidente.

6.3 A ciascuno dei componenti del Comitato di gestione di E.B.A.T.A. potrà essere corrisposto un gettone di presenza il cui importo sarà determinato annualmente dal Comitato di gestione.

6.4 Tale gettone è da intendersi quale compenso ai componenti per la partecipazione alle riunioni, per il tempo dedicato e soprattutto per la collaborazione ed il contributo che apportano nella gestione, nella funzionalità e nella amministrazione dell' E.B.A.T.A.

6.5 A ciascuno dei componenti del collegio sindacale dell' E.B.A.T.A. partecipante verrà corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato dal Comitato di gestione.

Alberto Bolla

6.6 Ciascuno dei componenti del Comitato di gestione potranno decidere di destinare totalmente o parzialmente l'importo del gettone di presenza alla propria organizzazione di appartenenza.

Articolo 7
MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

7.1 Richiamando l'obbligo della contribuzione da parte dei datori di lavoro e di conseguenza dei lavoratori, in mancanza di tale contribuzione non saranno erogati le mutualizzazioni, i servizi e le prestazioni previste dall' E.B.A.T.A. e di ciò saranno informati con comunicazione ufficiale le aziende e i lavoratori.

7.2 Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, l' E.B.A.T.A. si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all'incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine è quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende.

8

Articolo 8
PRESTAZIONI MUTUALISTICHE: INTEGRAZIONI

8.1 Per quanto riguarda l'integrazione della malattia e degli infortuni sul lavoro, i giorni di carenza saranno retribuiti per intero dal datore di lavoro. In parziale deroga del CCNL, nel caso di malattia ed infortunio sul lavoro, a tutti i lavoratori dipendenti operai a tempo indeterminato, determinato (con almeno 156 giornate), sarà corrisposta una retribuzione pari all'85% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.

9

8.2. Tutte le integrazioni sopra previste verranno erogate ai soli lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici agricoli della provincia di Asti che risultano presso l'Inps, che abbiano prestato attività lavorativa nel settore e che siano stati indennizzati per malattia o infortunio dai rispettivi Istituti Assicurativi (Inps- Inail).

1

8.3. Per ogni giornata di lavoro prestata dai lavoratori l'E.B.A.T.A. riscuoterà dai datori di lavoro € 0,80 (€ 0,50 a carico dei datori di lavoro e € 0,30 a carico dei lavoratori).
Le risorse riscosse, detratti i costi di gestione dell'E.B.A.T.A, saranno imputate per il 40% quale contributo di assistenza contrattuale provinciale (C.A.S.)e per il 60% per le mutualizzazioni integrative e straordinarie e quant'altro (S.I.M.I.)

8.4. L'ammontare annuo dei C.A.S. verrà ripartito nel seguente modo:
- una metà (50%) sarà di competenza delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, una metà (50%) sarà di competenza dei sindacati dei lavoratori.
Tali metà saranno a loro volta rispettivamente ripartite:

- la metà di spettanza delle associazioni di categoria dei datori di lavoro (Confagricoltura, Coldiretti e C.I.A.) sarà ripartita tra le medesime in base ad accordi annualmente sottoscritti dalle stesse, tenuto conto della rispettiva rappresentatività determinata in base al numero delle giornate lavorative rappresentate ed al numero delle aziende associate

- la metà di spettanza dei sindacati dei lavoratori (Fai-Cisl Alessandria-Asti, Flai- Cgil, Uila-Uil Cuneo-Asti) sarà ripartita e imputata:

Per il 48% a Fai-Cisl Alessandria-Asti
Per il 42% a Flai- Cgil
Per il 10% a Uila-Uil Cuneo-Asti

8.5. Tutte le risorse a carico dai datori di lavoro e versate dagli stessi, riferite alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, pari a € 20,00 come quota fissa annuale per azienda, oltre a € 0,20 per ogni giornata di lavoro eccedente le prime 20, prestata dai propri operai, siano essi O.T.I. siano essi O.T.D., saranno gestite separatamente da tutte le altre risorse raccolte dall'E.B.A.T.A.
Tali risorse saranno imputate, gestite e usate per: promuovere informazione, assumere iniziative, mantenere rapporti con istituzioni e organismi operanti nel campo della sicurezza, finanziare le attività svolte dai rappresentanti della sicurezza territoriale R.L.S.T., sensibilizzare i datori di lavoro e mettere in atto tutte quelle iniziative per incrementare e migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

Articolo 9

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

9.1 L'E.B.A.T.A. verserà a seconda dei casi agli operai sia con rapporto O.T.I. sia con rapporto O.T.D. con almeno 156 giornate nell'anno considerato o in quello precedente e/o ai loro familiari ulteriori prestazioni straordinarie, qui di seguito:

- indennità di nascita: euro 350,00 lordi
- indennità di morte: euro 700,00 lordi

Articolo 10

CRITERI E MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10.1. Le mutualità, le integrazioni nonché le ulteriori prestazioni straordinarie previste dovranno essere richieste da parte degli interessati utilizzando la prevista modulistica, corredata dalla necessaria documentazione, con le seguenti modalità:

- **Indennità di malattia/infortunio:** entro 90 giorni dal pagamento da parte dell'INPS o dell'INAIL dell'indennità prevista o, per i lavoratori a tempo indeterminato, dalla data di emissione del cedolino paga relativa al periodo indennizzato
- **Indennità di nascita:** entro 90 giorni dalla nascita del figlio/a la dipendente dovrà presentare apposita domanda allegando certificato di nascita del figlio stesso e copia del cedolino paga
- **Indennità di morte:** entro 90 giorni dalla data di morte gli eredi del lavoratore dovranno presentare apposita domanda allegando certificato di morte del lavoratore stesso.

- **Rimborso indennità giorni di carenza:** entro 90 giorni successivi al mese nel quale si è verificata la malattia o l'infortunio, l'azienda può presentare apposita domanda per il rimborso

Il Comitato di gestione di E.B.A.T.A. autorizzerà l'erogazione delle prestazioni dopo avere constatato l'avvenuta liquidazione della prestazione da parte degli Istituti e dopo avere verificato la regolarità dei versamenti da parte delle aziende datoriali e della necessaria documentazione prodotta da parte dei lavoratori.

10.2. Le domande di prestazioni/previdenze verranno istruite dall'E.B.A.T.A. entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, e saranno liquidate, sempre che la documentazione sia completa ed idonea, in base alla disponibilità di cassa dell'E.B.A.T.A.

Articolo 11

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI

11.1. Le aziende ed i loro lavoratori dipendenti possono fruire dei servizi, delle prestazioni e delle provvidenze, purché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale della contrattazione nazionale e provinciale (CCNL e CPL) di settore e abbiano regolarmente versato la contribuzione all' E.B.A.T.A.

Articolo 12

DESIGNAZIONE E GESTIONE DEGLI RLST

12.1. L'E.B.A.T.A. nel rispetto della legge delle norme contrattuali e del regolamento, attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) mette a disposizione del settore agricolo, una fonte di informazione, di assistenza, di collaborazione atta ad esaminare e indirizzare verso possibili soluzioni le difficoltà connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro che caratterizzano il settore.

12.2. Il rappresentante dei lavoratori, per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all'art. 48 D.Lgs. 81/2008, esercita le competenze di cui all'art. 50, del medesimo D.Lgs con riferimento a tutte le aziende del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano optato per la scelta degli RLST e quindi di adesione all'E.B.A.T.A.; il loro scopo non è assolutamente ispettivo o repressivo, a ciò sono preposti gli organi istituzionali.

12.3. L'E.B.A.T.A. nel rispetto della legge, delle norme contrattuali, dello statuto e del presente regolamento garantisce attraverso le persone che verranno scelte dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori il servizio di messa a disposizione dell'RLST. Gli RLST dovranno essere scelti in completa autonomia dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori tra coloro che avranno frequentato i prescritti corsi abilitanti di cui in appresso.

12.4. L'E.B.A.T.A. determina il numero degli RLST che svolgeranno il servizio ma non la loro persona che rimarrà di esclusiva competenza e nomina delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

12.5. L'E.B.A.T.A. verserà ai sindacati dei lavoratori le risorse finanziarie per garantire il servizio degli RLST e per la copertura assicurativa degli stessi.

12.6. L'E.B.A.T.A. programma le visite, l'organizzazione e l'esecuzione nei limiti delle disposizioni dello statuto e del presente regolamento.

12.7 La verifica della modalità di svolgimento delle funzioni degli RLST nell'ambito delle direttive espresse dal verbale d'accordo 18/12/1996, sottoscritto dalle confederazioni sindacali nazionali di categoria, di parte datoriale (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e di parte operaia (Cgil- Cisl -Uil) verrà effettuata dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori i quali dovranno relazionare periodicamente al comitato di gestione dell' E.B.A.T.A.
I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori esibiranno all' E.B.A.T.A., entro il mese successivo, tutte le relazioni mensili redatte dagli RLST con indicazioni dei casi di mancato accesso.

12.8 Ugualmente i medesimi rappresentanti dei sindacati dei lavoratori relazioneranno all'E.B.A.T.A. le eventuali divergenze sorte tra gli RLST e le aziende, l'E.B.A.T.A. provvederà a disporre una seconda visita che, se infruttuosa, determinerà a seconda del caso le azioni da intraprendere.

12.9 La modulistica e gli stampati predisposti dall'E.B.A.T.A., contenenti le relazioni degli RLST, verranno consegnati ai rappresentanti sindacali dei lavoratori, che a loro volta li consegneranno agli RLST incaricati e, dopo la visita, dovranno essere riconsegnati, compilati e in busta chiusa, all'Ente.

12.10 L'E.B.A.T.A. potrà chiedere ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la revoca degli RLST in caso di gravi e motivate ragioni.

12.11 L'E.B.A.T.A. precisa espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcun ruolo operativo di carattere sindacale, in quanto incompatibile con lo svolgimento del ruolo stesso (art. 48 D.Lgs. 81/2008).
Per l'esercizio delle sue funzioni, l'RLST deve sempre far riferimento alle indicazioni ricevute dall'E.B.A.T.A. nell'ambito delle direttive statutarie e del presente regolamento.

12.12 All'atto dell'incarico, e prima di espletare la funzione, l'RLST deve frequentare il prescritto e necessario corso di formazione in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e, qualora lo avesse già frequentato, dovrà esibire adeguata attestazione.
La formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che l'RLST dovrà svolgere in relazione alla tipologia l'E.B.A.T.A. delle aziende.
L'E.B.A.T.A. si farà carico dell'aggiornamento dell'RSLT ai fini di una specifica conoscenza delle caratteristiche proprie del lavoro in agricoltura.
Per i contenuti dei programmi formativi si potrà far riferimento anche a elaborati specifici del settore, già predisposti a livello nazionale.

12.14 Il numero degli RLST sarà definito dall'E.B.A.T.A. tenuto conto dell'ammontare della contribuzione, del numero delle aziende presso le quali gli RLST dovranno operare, del numero dei relativi dipendenti nonché delle unità produttive in cui si svolgono le attività.

12.15 L'Ente organizzerà gli RLST per lo svolgimento delle funzioni, i quali hanno diritto di accedere alle sedi delle aziende, previa comunicazione alle medesime, con l'indicazione della data e l'ora della visita e dei nominativi degli RLST che effettueranno la visita.

12.16 Nel corso dell'accesso in azienda, l'RLST, dopo essersi identificato, ha diritto, per l'espletamento delle proprie funzioni, a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale, e più precisamente: la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle relative alle sostanze utilizzate, ai preparati pericolosi, alle

macchine, agli impianti, al registro degli infortuni, etc.

12.17 L'RLST è tenuto al segreto e alla riservatezza secondo le disposizioni vigenti in materia di privacy, in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

12.18 Tutte le visite programmate verranno eseguite congiuntamente da due RLST. Le visite verranno programmate dal comitato di gestione anche sulla base di:
- segnalazioni pervenute all'E.B.A.T.A. da aziende o da lavoratori, o dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- ordinaria programmazione territoriale decisa dall'E.B.A.T.A.

12.19 Le modalità di svolgimento delle funzioni dell'RLST sono quelle definite a livello nazionale, con il citato verbale di accordo del 18/12/1996 relativo ai "rappresentanti per la sicurezza e comitati paritetici".
Ogni eventuale divergenza che dovesse sorgere tra l'RLST e l'azienda, e non sia componibile tra le parti stesse, verrà riportata nella relazione e all'attenzione dell'E.B.A.T.A. il quale deciderà gli interventi più opportuni.
Nel corso delle visite, gli RLST dovranno compilare la relazione in triplice copia sugli appositi stampati predisposti dal Comitato di gestione, di cui una copia dovrà essere consegnata in busta chiusa all'E.B.A.T.A., una copia all'azienda al termine della visita, e una copia sarà di competenza dell'RLST.
Nell'eventualità che durante la visita gli RLST riscontrassero la mancanza di tutta e/o di parte della documentazione richiesta, in aggiunta alla compilazione della citata relazione, dovranno compilare e rilasciare al responsabile dell'azienda un invito ad adempiere alla mancanza della documentazione.
L'E.B.A.T.A. esaminerà le relazioni pervenute e comunicherà alle aziende visitate le problematiche riscontrate, chiedendone la rimozione delle stesse.

12.20. Gli RLST restano in carica per 3 (tre) anni rinnovabili, salvo dimissioni o revoche.

12.21. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori costitutrici dell'E.B.A.T.A., ciascuna per quanto di competenza, congiuntamente e/o disgiuntamente, provvederanno a contrarre polizza assicurativa a favore di ciascun RLST, a copertura di tutti gli eventuali rischi in cui gli stessi RLST potranno incorrere durante l'esercizio della loro funzione.

12.22. La polizza, prima della sottoscrizione, dovrà essere sottoposta alla supervisione di E.B.A.T.A. e in ogni caso gli RLST non potranno svolgere la loro funzione fintanto che i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, deputati e responsabili della designazione degli stessi, non avranno comunicato all'E.B.A.T.A. ufficialmente la decorrenza della copertura assicurativa degli RLST.

Articolo 13
RECLAMI

13.1. Qualsiasi reclamo nei confronti dell'E.B.A.T.A. sulla non corrispondenza delle somme erogate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, e per qualsiasi altro motivo, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica o per altra motivazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14
DECADENZA DEL DIRITTO AL SERVIZIO E ALLE PRESTAZIONI

14.1. Il diritto alle integrazioni sia mutualistiche, sia straordinarie, servizi degli operai a favore dei lavoratori dipendenti si estingue per:

- cessata attività dell'azienda;
- decesso del dipendente (fatta salva la indennità prevista);
- cessazione del rapporto di lavoro;
- esclusione disposta dal comitato di gestione dell'E.B.A.T.A. in presenza di omissioni contributive, irregolarità, o abusi, ecc;
- passaggio del dipendente alla categoria di impiegato e/o dirigente agricolo o ad altro settore.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla categoria di impiegato e/o di dirigente e comunque per qualsiasi altra motivazione, l'azienda è tenuta a darne comunicazione all'E.B.A.T.A.

Articolo 15
VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

15.1. Con riferimento al caso in cui l'azienda per qualsiasi motivo cessa la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione all'E.B.A.T.A. nel termine massimo dei 60 (sessanta) giorni.
Nel caso di trapasso di azienda, cambio di gestione e/o concessione e/o cessione di ramo d'azienda etc., l'azienda cessante è tenuta a comunicare all'E.B.A.T.A. i nominativi degli operai trasferiti all'azienda subentrante.
In tutti i casi l'azienda subentrante inizierà a calcolare e versare la contribuzione prevista dal primo giorno in cui è avvenuto il subentro, salvo che nella contrattazione del subentro non vi sia stato previsto l'accollo della contribuzione pregressa, trattenuta e non ancora versata dall'azienda cessante. In questo caso, l'azienda subentrante deve dare comunicazione scritta, con allegata adeguata documentazione.

Articolo 16
PRIVACY E TUTELA DATI PERSONALI

16.1. L'E.B.A.T.A. in qualità di titolare del trattamento del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (G.D.P.R.), si impegna di gestire tutti i dati forniti dalle aziende, dai loro consulenti, dai centri di servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione, contribuzione e corresponsione delle indennità integrative straordinarie, saranno strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del rapporto tra le aziende, i dipendenti e l'E.B.A.T.A.
Le modalità di trattamento dei dati e le procedure effettuate anche con

l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie per il fine indicato nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità dell'E.B.A.T.A. attribuite dallo statuto dal regolamento e dalla contrattazione Provinciale e nazionale tra le parti. I dati potranno essere conosciuti dai componenti del comitato di gestione dell' E.B.A.T.A., dai suoi dipendenti e collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati di volta in volta individuati e coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni e comunque in conformità alle istruzioni ricevute, che saranno "tutti obbligati" e tenuti alla riservatezza. I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione/perdita, accessi non autorizzati, trattamento illecito.
Tutti i dati non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti costitutive dell'E.B.A.T.A. (nel pieno rispetto di quanto sopra detto) anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi- funzioni alla esecuzione e prosecuzione del rapporto tra l' E.B.A.T.A.-Aziende- dipendenti ed Enti terzi, e sempre dopo motivata richiesta scritta di accesso ai dati stessi e previa autorizzazione del comitato di gestione dell' "ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE", E.B.A.T.A. .ASTI"

Articolo 17

INCOMPLETEZZA DEL REGOLAMENTO

17.1. Quanto non disciplinato nel presente regolamento e/o nelle specifiche convenzioni/accordi legati alle prestazioni e provvidenze potrà essere colmato, modificato e integrato con specifica delibera dal Comitato di gestione, che diverrà di volta in volta integrativa del regolamento stesso. Le eventuali colmature, modifiche e/o integrazioni dovranno avvenire con la presenza e la votazione qualificata di cui agli artt. 9, lettere i e l e art. 10 dello Statuto.

Articolo 18

INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

18.1 In attuazione di quanto previsto nel presente regolamento, l' "ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE - E.B.A.T.A." provvederà ad informare nelle forme più opportune le aziende interessate.

